

XCVIII.

TORNATA DEL 18 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggi — Seguilo della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia — Relazione dell'Ufficio Centrale intorno alle proposte fatte ieri dal Senatore Scialoja, e proposta di nuovo articolo allo statuto della Banca — Replica del Senatore Scialoja — Considerazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio contro le proposte menzionate — Il Senatore Scialoja le ritira — Approvazione dell'art. 65 con variante introdotta dall'Ufficio Centrale — Richiami dei Senatori Scialoja e Cambray-Digny sull'art. 44 rimandato alle disposizioni transitorie — Proposta di soppressione dell'articolo stesso del Senatore Farina (Relatore) appoggiata dai Senatori Cataldi e Cadorna — Obbiezioni del Ministro — Risposta del Senatore Farina — Emendamento del Senatore Scialoja oppugnato dal Senatore Farina — Osservazioni del Senatore De Gori — Schiarimenti del Senatore Scialoja — Aggiunta del Senatore Cambray-Digny all'emendamento Scialoja — Spiegazioni del Senatore Di Revel — La votazione dell'emendamento Scialoja-Digny è rimandata a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'Accademia economico-agraia dei Georgofili di Firenze di 50 esemplari di una Memoria sulla miglior ferrovia da costruirsi attraverso le alpi elvetiche.

La Direzione generale del tiro a segno nazionale di una quantità di copie del programma del Tiro a segno che avrà luogo in Milano nel corrente anno.

L'Associazione clerico liberale italiana di Napoli di due copie del suo giornale intitolato: *La colonna di fuoco*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FONDAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia.

Rammenta il Senato che ieri si è votato l'articolo 64, ed all'articolo 65 l'onorevole Senatore Scialoja espose una serie di articoli, che chiedeva di ammettersi invitando però prima di tutto l'Ufficio Centrale ad esaminarli.

L'Ufficio Centrale accettò questo rinvio, ed aggiunse pure la sospensione momentanea dell'articolo 66, sul quale intendeva di proporre qualche modificazione.

Prego il signor Relatore dell'Ufficio Centrale di dirmi ora in quale stato siano queste preliminari discussioni che hanno avuto luogo nel seno dell'Ufficio stesso, ed a quali risultati esse sieno riuscite.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale per quanto la brevità del tempo glie lo concedeva ha preso in attenta disamina il novero delle proposte fatte dall'onorevole Senatore Scialoja.

Queste proposte, come rammenta il Senato, si riferiscono soprattutto alla organizzazione di una vigilanza governativa per mezzo di appositi commissari, che sarebbero chiamati censori.

Anzitutto era dovere dell'Ufficio Centrale di riconoscere se veramente questa disposizione non poteva in certo modo riescire intempestiva, in quanto che veniva a creare una specie di duplicazione delle attribuzioni di sorveglianza governativa, che la parte dello statuto già votata dà ai governatori ed ai direttori delle sedi e delle succursali. A questo riguardo egli si crede in dovere di osservare che non pochi forse di coloro che aderiscono alla nomina per parte del Re del governatore della Banca, ed all'approvazione governativa dei direttori delle sedi e delle succursali, non avrebbero forse aderito a tali proposte se avessero saputo, che oltre la sorveglianza che dovevano esercitare il governatore generale della Banca, ed i direttori delle sedi e delle succursali, si fosse inoltre voluto organizzare un'ulteriore sorveglianza, od avrebbero trovato in questa duplicità di sorveglianza un lusso, che si avvicinava ad una facilitazione di assorbimento per parte del Governo della Banca medesima.

L'Ufficio non poteva inoltre non farsi carico della sensazione che aveva fatto nel pubblico il progetto governativo, col quale si enunciava il principio di far nominare il governatore dal Governo anziché dall'assemblea degli azionisti o dal Consiglio superiore. Ad eccezione di una sola delle Camere di commercio che ricorsero per tal motivo al Senato inviando le loro osservazioni; ad eccezione, dico, di una sola di tutte queste Camere, tutte le altre si manifestarono contrarie a questo fatto temendo appunto che agevolasse l'invasione, dirò così, dell'azione governativa nell'amministrazione della Banca.

Ma se tanta opposizione destava la sola proposta della nomina del governatore per parte del Governo, quando anche non vi era sorveglianza per parte di altri commissari o censori governativi; evidentemente questa ripugnanza sarebbe stata assai maggiore duplicando quest'ente nominato dal Governo presso la Banca al solo scopo di sorvegliare le azioni della medesima.

E non solo ne sarebbe venuta una maggiore opposizione, ma questa opposizione avrebbe avuto un grandissimo fondamento nella ragione di dire: ma perchè duplicate quest'azione governativa?

Non esiste essa già nell'organismo attuale della Banca, quale venne proposto nel progetto ministeriale?

Perchè volete duplicarla?

Dubitate voi forse che il vostro impiegato non sia atto a disimpegnare le attribuzioni che ad esso date? Se il dubbio esiste rimuovete questo vostro impiegato; se non esiste perchè moltiplicare una sorveglianza che non ha motivo di esistere?

Se voi non siete contenti o avete motivo di dubitare della lealtà, della convenienza del modo di agire del vostro governatore, voi potete rivocarlo; altronde esso non è solo, non agisce da sé, ma è coadiuvato da due vice-governatori coi quali il Governo qualunque volta creda vi sia alcun che da ridire sulle operazioni del governatore principale, può consultarsi per sentire se le cose realmente vadano a dovere o non vadano secondo l'intento governativo e per cui lo Stato debbe fare opposizione alla amministrazione della Banca.

Questi sono i motivi per cui l'Ufficio Centrale non si mostrò disposto ad accettare (in questa parte almeno) le proposte dell'onorevole Scialoja. Ma vi sono anche altri motivi. Sebbene autorevoli oltremodo riuscissero gli esempi addotti dall'onorevole Senatore Scialoja, era però da osservarsi che gli statuti da esso citati sia della Banca del Belgio sia di quella di Vienna contengono una diversità d'organismo che rende colà l'azione del Commissario regio, oltre quello del governatore nominato dal Governo, destinata alla sorveglianza di operazioni che presso noi il Commissario non potrebbe adempiere.

Ottimamente osservava l'onorevole Senatore Scialoja esistere una essenziale diversità fra l'organizzazione della Banca belgica e la nostra.

Nella Banca belgica la sede di Bruxelles non solo è organizzata come sede, ma nello stesso tempo che fa le funzioni di sede disimpegna anche quelle di Consiglio superiore di tutti gli uffici della Banca del Belgio.

Presso di noi, Torino ha una sede come l'hanno le altre principali città d'Italia, ma al disopra del Consiglio amministrativo delle sedi e delle operazioni che esse fanno, vi ha un Consiglio superiore il quale non ha niente di comune coll'azione delle sedi, ma semplicemente riserva a sé le operazioni che principalmente consistono nell'andamento generale della Banca, nelle relazioni col Governo e nelle operazioni coi paesi stranieri, dirette ad importare numerario ed a regolare sino ad un certo punto l'andamento dei cambi.

Ciò premesso, nella Banca del Belgio evidentemente le operazioni del Commissario sono principalmente destinate ad un ufficio che non potrebbe avere un Commissario o Censore governativo presso di noi.

Infatti l'articolo 21 della legge sulla Banca del Belgio si esprime in questi termini:

« Il y aura un commissaire du gouvernement pour surveiller les opérations, et notamment l'escompte et les émissions de billets. »

Lo statuto di quella Banca riferendosi a queste disposizioni e più ampiamente spiegandole nello statuto, si esprime nei termini seguenti:

« Art. 56. Le Commissaire du Gouvernement a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et de vérifier les écritures et la caisse.

» L'administration est tenue de lui fournir chaque fois qu'il en fait la demande, la situation de la Banque, certifiée exacte. »

« Art. 57. Le commissaire assiste, quand il le juge convenable, aux séances des Conseils, de l'assemblée générale et des comités.

» Il y a voix consultive. »

Ora, come vede il Senato, la principale funzione del Commissario governativo nella Banca del Belgio consiste nel sorvegliare le operazioni di sconto.

Ma il Commissario governativo presso noi non potrebbe disimpegnare tali funzioni perchè, ripeto, il Consiglio superiore non fa operazioni di sconto.

Se non che si potrebbe replicare: ebbene vuol dire che questo Commissario disimpegnerà le sue funzioni non presso il Consiglio superiore ma presso la sede di Torino. Ma allora, Signori, se diamo un Commissario alla sede di Torino bisogna darne uno a tutte le altre, perchè probabilmente col tempo saranno più importanti gli affari delle altre sedi che non quelli della sede di Torino, e ciò dico in vista della proporzione e dell'ampiezza del commercio di altre città. Per poco che prenda piede la Banca di Napoli io credo che quella sede supererà le operazioni della sede di Torino. Questo è l'andamento probabile che si può prevedere.

Dunque se si nomina un Commissario per la sede di Torino, allora bisogna nominare anche un Commissario per tutte le sedi perchè tutte fanno operazioni di sconto che non fa il Consiglio superiore.

Conseguentemente la principale delle attribuzioni che ha nel Belgio il Commissario non la può avere presso noi.

Di più, vi è un'altra osservazione importante, ed è questa: secondo lo Statuto del Belgio il Governo ha una partecipazione sugli utili, locchè non esiste presso noi, e conseguentemente è un motivo anche questo per cui la sorveglianza colà debba riuscire più energica, ed estesa a tutte le operazioni anche più minute che possano influire al buon andamento della Banca, la quale presso noi non esiste.

Veniamo alla Banca di Vienna. In quella organizzazione vi è una direzione e vi è una deputazione. I membri della direzione sono eletti bensì dall'assemblea generale, ma hanno bisogno di essere tutti approvati dall'Imperatore al pari del direttore; viceversa i membri della deputazione non hanno bisogno che della nomina dell'assemblea. Là si è costituito una specie di dualismo. Sentendo quanto era necessar a una specie di controllo in quella Banca della quale sgraziatamente il Governo aveva tante volte, e così ampiamente abusato, si è stabilita una specie di direzione, e per così dire di contro-direzione.

Il direttore è capo della direzione, ma non ha nes-

suna ingerenza nella deputazione, la quale funziona per così dire a parte.

Non vi è che pochi casi in cui funzionano riunite tanto la direzione come la deputazione, e nei quali il governatore nominato dal Governo si trova a contatto colla deputazione.

Le attribuzioni della deputazione non sono molto estese: essa prende parte alle discussioni relative al cambiamento della misura dell'interesse; esamina i bilanci semestrali e riferisce sui medesimi; ma ha poi una grande attribuzione nel caso in cui sorga contestazione fra l'amministrazione della finanza e la direzione della Banca.

In tale caso il Commissario, sospeso naturalmente l'effetto della deliberazione della direzione, ha diritto di convocare la deputazione, di tentare se coll'intervento della stessa può appianare le difficoltà insorte fra la direzione, e l'amministrazione della finanza. Come vede adunque il Senato, l'azione del Commissario nella Banca di Vienna si riferisce principalmente a provocare la convocazione della deputazione per farla in determinati casi intervenire insieme coi membri della direzione affine di togliere gli urti che possono insorgere col Governo. In sostanza nell'amministrazione della Banca di Vienna il Commissario è un delegato dell'amministrazione di finanza; egli provoca, in caso di dissenso fra la finanza e la Banca, la riunione della deputazione, e non appiandosi il dissenso, egli provoca in definitiva una decisione del Consiglio dei ministri.

È un organizzazione, come si vede, tutto affatto diversa dalla nostra, e che provvede in casi tutt'affatto differenti da quelli ai quali vorrebbe colla sua proposta far provvedere l'onorevole Senatore Scialoja.

Ciò premesso e tenuto soprattutto conto che sebbene (io lo dirò francamente), sebbene, teoricamente parlando, la proposta dell'onorevole Senatore Scialoja possa introdurre una specie di perfezionamento per così dire organico; tuttavia tenuto calcolo della poco buona accoglienza che fece il pubblico alla nomina governativa dalla parte del Re del governatore della Banca, io sono d'avviso che sarebbe assolutamente pessima l'impressione che farebbe nel paese la nomina, oltre il governatore, di un Commissario regio che si mettesse a fianco del medesimo per controllarne le operazioni.

Tuttavia non è a lacerarsi come nella proposta dell'onorevole Senatore Scialoja sia provvedesse ad una lacuna che veramente esisteva sia nel progetto governativo, come nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Questa lacuna consisteva nel non essersi data alcuna provvidenza per il caso di un grave dissenso di opinione fra il governatore, il quale deve tutelare gli interessi dello Stato, ed il Consiglio superiore.

A questa lacuna provvedono effettivamente tutti gli altri statuti, e segnatamente quello francese che in gran parte servi di modello all'antico statuto della nostra Banca, e le massime del quale sono pure riprodotte nel progetto attuale.

Questa lacuna consiste precisamente nella mancanza, nell'attuale progetto, delle disposizioni che si riscontrano all'articolo 21 dello Statuto francese, e che sono le seguenti:

« Le Conseil d'État connaît, sur les rapports du Ministre des Finances, des infractions aux lois et réglemeut qui régissent la Banque, et des contestations relatives à sa police et administrations intérieures. »

Come vede dunque il Senato nel caso di questa contestazione insorta fra il Consiglio superiore ed il governatore, in cui il governatore denuncia, com'è naturale, la cosa al Ministero, è determinato che il Ministero non riuscendo ad appianare le difficoltà venga la controversia deferita al Consiglio di Stato.

L'Ufficio Centrale ha formulato un articolo, che si riserva di leggere al Senato, finita che sia la discussione sullo statuto, per provvedere a questa lacuna, che effettivamente si trovava sia nella proposta ministeriale, come anche in quella dell'Ufficio Centrale.

Egli ha dunque fatto pro di quello che ha creduto applicabile fra i suggerimenti forniti dall'onorevole Senatore Scialoja; ma non ha potuto adottare per le cause già dette quel complesso d'organizzazione di sorveglianza, alla quale si è già sufficientemente provveduto, tanto col disporre che la nomina del governatore sia fatta direttamente dal Governo, quanto per quella dei direttori delle sedi e delle succursali coll'ordinare che la medesima debba essere approvata dal Governo.

Di più all'art. 29 dello statuto abbiamo anche provveduto ad una ulteriore sorveglianza inserendovi le disposizioni seguenti:

« Deve il governatore almeno una volta all'anno, e può ogni volta che lo creda opportuno, fare da persona di sua confidenza ispezionare i locali delle singole sedi e succursali, verificare le casse ed il portafoglio delle medesime, ispezionare i libri, le corrispondenze, i magazzini, e far fornire alla persona medesima copia di documenti, e tutte quelle più circostanziate e minute indicazioni a voce od in iscritto che ravviserà opportuno.

» Di tali ispezioni si dovrà redigere apposito verbale che, sottoscritto dall'ispettore delegato, dal direttore della sede o succursale e dal governatore, dovrà conservarsi negli archivi della Banca.

Vede dunque il Senato, che all'ispezione dell'andamento degli affari si era in doppio modo provveduto sia nella nomina dei capi dei singoli uffici della Banca sia colla destinazione di delegati ed ispettori, che verificano tutto quanto ha rapporto all'amministrazione come altresì alla buona tenuta dei locali degli uffici della Banca.

Dietro ciò l'Ufficio Centrale facendo tesoro delle osservazioni del Senatore Scialoja, in quanto alla lacuna che realmente esisteva nello statuto, non ha potuto del resto aderire alla sua proposta, perchè, come dissi, creerebbe una duplicazione che nello stato dell'opinione pubblica specialmente non potrebbe riuscire che poco opportuna; oltre che forse verrebbe anche nell'ammi-

nistrazione a creare una duplicazione di enti sorveglianti che potrebbero piuttosto incagliare che favorire il buon andamento dell'istituzione medesima.

Per questi motivi l'Ufficio non crede poter aderire all'emendamento Scialoja.

L'articolo come sarebbe proposto dall'Ufficio Centrale lo leggerò a suo tempo.

Presidente. Il signor Relatore dunque rimanda quest'articolo quando sarà terminata la serie degli articoli dello statuto della Banca.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Contro la mia proposta l'Ufficio Centrale faceva una prima osservazione che direi estrinseca. Esso diceva che le Camere di commercio e la stampa (che al certo non fu tutta nè del tutto disinteressata) hanno reclamato contro l'istituzione del governatore di nomina regia.

Rammerò primieramente all'Ufficio Centrale che le Camere di commercio e la stampa hanno reclamato anche più energicamente contro altre disposizioni che l'Ufficio Centrale ed il Senato hanno non pertanto accolte.

Ma io vado anche al di là; e credo che si potrebbe assai più ragionevolmente sostenere che il governatore non abbia ad essere di nomina regia, che non vi abbia ad essere un censore quando il governatore è di nomina regia.

Presidente (interrompendo). Quanto alla nomina del governatore è cosa già giudicata.

Senatore Scialoja. Se l'onorevole signor Presidente ha la bontà di lasciarmi procedere oltre nella serie delle argomentazioni che aveva incominciato ad esporre, vedrà che la mia non è punto una censura di ciò che è stato votato.

Io dico dunque che si sarebbe potuto più ragionevolmente...

Presidente. Prego nuovamente il Senatore Scialoja a scusarmi; ma è mio dovere, dopo la lunga discussione che già ebbe luogo su questo progetto, di pregare i singoli signori Senatori a non volersi estendere sopra cose che già furono dal Senato votate.

Senatore Scialoja. Non mi distendo nè punto nè poco su l'argomento del governatore; ma credo di aver potuto dire e di poter replicare che si sarebbe potuto meno irragionevolmente sostenere che non vi abbia ad essere governatore nominato dal Re, di quello che non vi debba essere censore quando il governatore è dal Re nominato; e dacchè, questo io dico a modo di argomento, non comprendo come mi si possa togliere la facoltà di argomentare a modo mio.

Io dico dunque che poichè si è voluto che il governatore sia di nomina regia, a mio avviso questa disposizione dà conforto alla mia proposta che abbia ad essere anche un censore.

Questo è il mio argomento che non ha certamente

nulla di sconveniente nè implica critica di sorta su ciò che il Senato ha già sancito col suo voto.

Ed in fatti, o Signori, per respingere la mia proposta l'Ufficio Centrale è costretto a rendere il governatore ultra potente. Egli non sarà più il presidente del Consiglio superiore incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni di questo Consiglio, ma acquisterà una potenza superiore al Consiglio medesimo ed a tal segno che quando non contraassegnasse le deliberazioni del Consiglio le ridurrebbe al nulla privandole d'ogni effetto.

Dunque il Governatore in effetti sarà se non il solo, certamente il supremo dispositore dell'amministrazione generale della Banca!

La logica ha costretto l'Ufficio Centrale a fare questo mutamento per poter respingere la mia proposta. Ma tra la nuova sua proposizione, che renderebbe il governatore onnipotente, e la mancanza assoluta di ogni riscontro, sta la mia assai più temperata e più compiuta; quella cioè della nomina di un regio censore.

E poichè, o Signori, coll'ingerenza governativa nell'amministrazione, ed anzi nella gestione della Banca, noi facciamo di quell'amministrazione un'amministrazione mista di pubblico e di privato, dirò che le dobbiamo applicare la regola generale e fondamentale di ogni pubblica amministrazione, per la quale è insegnato che questa debba avere tre parti, cioè: consiglio, azione e riscontro, ossia controllo.

Quando si tratta degli stessi interessi diretti dell'amministrazione degli interessi pubblici, ogni volta che il Governo nomina un amministratore, che maneggi pubblico denaro, o disponga di coloro che il denaro pubblico maneggiano, mette a fianco di essi un riscontro, un controllo. Ed io non veggio che per questo sorgano nella pratica inconvenienti di sorta.

Questo riscontro mi sembra poi indispensabile quando si tratta del governatore della Banca; il quale non è soltanto un ufficiale del Governo, ma per debito della sua missione è il principale tutore di un istituto di credito monopolizzato, che può avere interessi in opposizione a quelli del pubblico che pur sono interessi dello Stato. Questo governatore se non ha d'allato un censore, è costretto a sentire tutto il tormento del lacerante dualismo in cui è posto.

Come volete voi che si regoli questo galantuomo quando vede da una parte che il Consiglio ha deliberato che si faccia cosa che tornerebbe di grande utile materiale e di gran profitto agli azionisti della Banca, e dall'altra si accorge che questa deliberazione non è del tutto conforme all'intento massimo che si vuol raggiungere con questa istituzione; il quale è di giovare al commercio ed alle industrie?

Egli in questo caso o deve ricorrere al Governo e denunciargli coloro che gli statuti lo destinano a rappresentare, ovvero dimenticandosi per poco che è stato originariamente nominato dal Governo, deve eseguire quello che forse in cuor suo riprova.

Ma vi è di più, o Signori, o questo governatore è un galantuomo, o non è. Se non è, lo che ammetto per pura e lontana ipotesi, egli si gioverà della sua qualità di ufficiale del Governo per imporsi ai soci, e si gioverà del debito che ha di seguire la volontà del Consiglio superiore e di attendere agli interessi degli azionisti per mettere in non cale la qualità che gli viene dalla nomina governativa. Se poi è un galantuomo, come credo che sarà sempre, si troverà frequentemente in un contrasto imbarazzante tra il dovere che ha di curare gli interessi della Banca e quello di curare gli interessi generali del commercio e delle industrie che sono più specialmente rappresentate dal Governo.

Se si trattasse, o Signori, di una libera istituzione, se fossimo entrati nel sistema delle libere banche, io non avrei domandato nè governatori regi, e forse neppure censori. Perchè in questo caso la libertà opera per mezzo della concorrenza una specie di pressione che mantiene in equilibrio gli interessi particolari cogli interessi generali.

Ma quando noi artificialmente costituimo una specie di monopolio bancario di fatto e lo estendiamo a tutta Italia, perchè vogliamo che dirami le sue istituzioni figliali in ogni provincia; allora, o Signori, fa d'uopo che non dimentichiamo che questo istituto, il quale può rendere utili servizi, ha nelle mani anche mezzi potenti per rendersi funesto al commercio ed alle industrie a cui deve invece riuscire di giovamento.

Quando noi diamo a questo gigantesco istituto la facoltà di emettere biglietti di banco, quando gli diamo i mezzi di esercitare questa facoltà su tutti i punti del territorio dello Stato e di servirsi di questi biglietti per fare lo sconto, noi, sebbene non gli diamo il privilegio dello sconto, indirettamente gli diamo la facoltà di fare a migliori condizioni quello che ad altri non è dato di fare.

Codesto istituto dunque diventerà, siccome diceva il Pellegrino Rossi della Banca di Francia, il regolatore supremo dello sconto. Ora chi dirà che un istituto il quale ha i mezzi di diventare il supremo regolatore dello sconto, e di influire quindi potentemente così in bene come in male sul commercio e sulle industrie del paese, usi di questi mezzi secondo l'utile dell'universale piuttosto che secondo l'utile proprio?

Il Consiglio superiore (e qui rispondo indirettamente ad un'osservazione dell'Ufficio Centrale), il Consiglio superiore della futura Banca d'Italia, è vero che non fa esso direttamente lo sconto ma fa qualche cosa di più: esso distribuisce in tutta Italia cioè fra tutte le sedi e le succursali il fondo per lo sconto. Ogni 15 giorni il Consiglio superiore dice: la sede di Milano avrà più di quella di Napoli, la sede di Napoli avrà più di quella di Palermo, la sede di Palermo più di quella d'Ancona, e quella d'Ancona più della sede di Torino, ecc. Esso dunque traccia il circolo di Popilio, dentro cui ciascuna sede, ciascuna succursale che tengon

luogo di Banche locali, potrà esercitare lo sconto in ciascuna delle 59 provincie del Regno d'Italia.

Immaginate, per esempio, che un bel giorno ad occasione di una gran raccolta di sete (pongo questo caso, come ne potrei porre altri), il Consiglio superiore giudichi che sia utile alla Banca di accogliere molti depositi di sete e di fare larghe anticipazioni su di esse. Rammenterà il Senato che la Banca ha una circolazione limitata a tre volte il fondo di riserva, a cinque volte il capitale. Vale a dire che per quanto più di fondo destina ad una operazione, altrettanto meno gliene rimane disponibile per le altre.

Dunque nella ipotesi da me fatta, il Consiglio superiore diminuirà il fondo disponibile per lo sconto ordinario del commercio. Ciaschedun commerciante il quale contava di poter disporre eventualmente del suo credito per procacciarsi mediante lo sconto una certa somma, troverà che la Banca per altri suoi fini gli ha limitato questa possibilità.

Vedete dunque come la Banca potendo far questo in tutta Italia, ha in mano un mezzo potentissimo per restringere o favorire quando vuole indirettamente le operazioni del commercio ed anche certe operazioni favorire ed altre restringere. Potrà in altri casi invece abusare della facoltà che ha della emissione dei biglietti, e secondar qua o là imprese audaci o chimeriche, e così preparare delle crisi. Ma questa possibilità di usare parzialmente o di abusare delle sue operazioni, di restringerle o di allargarle di superchio non risiede realmente presso ciascuna sede o ciascuna succursale, ma presso il Consiglio superiore, che solo dispone come amministratore supremo della facoltà di segnare i limiti a queste operazioni; di allargare o restringere l'emissione dei biglietti e di distribuirne la quantità in modo più o meno consentaneo ai bisogni locali del commercio.

Non è vero dunque che il Consiglio superiore sol perchè non esercita lo sconto non faccia operazioni di tanta importanza nell'amministrazione intera della Banca, che le sue operazioni non meritino di cadere sotto la vigilanza del Governo. Se non che l'amministrazione speciale della Banca italiana offre questa opportunità di vigilanza, che non hanno le altre Banche; l'opportunità, intendo, di un sol corpo che amministra deliberando, il quale può essere invigilato, senza scendere a riscontrare troppo minutamente le operazioni di molti Consigli, i quali non fanno che agire nel perimetro che loro è segnato da questo corpo supremo amministrativo.

Anzi che dunque trarre dall'ordinamento speciale della Banca nostra la conseguenza che è meno necessaria la vigilanza governativa che non sia altrove, io ne traggio la conseguenza opposta, cioè che questa vigilanza è necessaria ed indispensabile, ebbene più agevole e più sicura, quando però è affidata a persona autorevole.

Nel Belgio, diceva l'Ufficio Centrale, il Commissario regio è dalla legge destinato ad invigilare lo sconto.

Signori, rammentiamo che nella Banca del Belgio non è Consiglio superiore: nel Belgio, come ha detto egregiamente l'onorevole Relatore, il Consiglio della sede e quello della Banca si confondono in uno; e però l'art. 21 della legge di fondazione della Banca che istituisce il Commissario regio, dice:

« Il y aura un Commissaire du Gouvernement pour surveiller les opérations, et notamment l'escompte et les émissions de billets. »

Dunque la legge belgica prescrive la vigilanza su tutte le operazioni della Banca senza distinzione, poi più specialmente indica le due operazioni che assorbono tutte quante le altre, l'emissione dei biglietti e lo sconto.

Nè è quindi, come dicevasi, limitata e determinata la vigilanza del Commissario regio; ma trattandosi di un Commissario presso il Consiglio di una sede che è nel tempo stesso Consiglio della Banca, si fa menzione di tutte le operazioni, e poi s'indicano le due che sono fra tutte le maggiori, cioè l'emissione dei biglietti e lo sconto.

Ma oltre di ciò nella legge per la fondazione della Banca del Belgio è un altro articolo, cioè il vigesimoquarto che stabilisce nettamente il principio che il Governo ha il diritto di riscontrare tutte le operazioni della Banca, e di opporsi alla esecuzione di ogni provvedimento (notino la espressione francese *de toute mesure*) contrario sia alla legge, sia agli statuti, sia agli interessi dello Stato. E negli statuti è prescritto che il Commissario interviene alle sedute del Consiglio.

Val quanto dire che presso la Banca del Belgio è un commissario che invigila tutte le operazioni della Banca per parte del Governo, ed il Governo che ha il diritto di sospendere l'effetto di qualsiasi provvedimento del Consiglio della Banca presieduto dal governatore regio.

Ne viene quindi per conseguenza che quando il commissario denunzi al Governo un'operazione o un provvedimento che egli crede contrario alle leggi od all'interesse dello Stato, il Ministero usa della facoltà che ha per l'articolo 24 testè rammentato, ed annulla il provvedimento o impedisce l'operazione.

Dagli statuti che sono in discussione non è conferita al Ministero somigliante facoltà. Presso di noi quindi non sarebbe, secondo il progetto ministeriale, possibile emendare qualsiasi trascorso del Consiglio superiore, ed in genere dell'amministrazione della Banca.

Quanto allo statuto di Vienna, è verissimo che presso quella Banca vi è un Consiglio detto di direzione ed una deputazione. Ma, come vi notava l'onorevole Relatore, il Consiglio di direzione è composto tutto di direttori la cui nomina è approvata dall'Imperatore. Dunque a capo della Banca di Vienna è un governatore imperiale, e poi tutto un Consiglio che sebbene eletto dall'assemblea generale, ha l'investitura imperiale; e ciò non ostante presso quella Banca è altresì un censore imperiale. Dunque mi pare che l'argomento tratto dal

diverso organismo dell'amministrazione delle due Banche non regge contro la mia proposizione. E per vero, se presso di noi il Consiglio superiore non è nominato dal Re, ma il solo governatore, non so perchè dovrebbe essere soverchio il censore il quale non è soverchio presso la Banca di Vienna, dove il governatore e Consiglio di direttori centrali sono di nomina imperiale.

Ma si soggiunge che presso quella Banca è una deputazione di 12 membri nominati dall'assemblea generale senza investitura imperiale, e che l'ufficio del censore si riduce a mettere d'accordo la deputazione della Banca col Governo, quando sorgano disaccordi a convocare la deputazione, perchè si accordi col Governo.

Signori, questo fa il censore austriaco, ma sapete quando? Dopo che ha esercitato la facoltà che gli statuti della Banca gli conferiscono di sospendere qualunque provvedimento, e di riferirne al Governo.

Quando il Ministro crede di persistere in questa sospensione, allora lo incarica di convocare la deputazione: allora la deputazione può intendersi o no col Governo, e se non si intende, il Consiglio dei Ministri decide in ultima istanza.

Dunque l'ufficio del censore non si riduce alle anguste dimensioni a cui lo riduceva l'Ufficio Centrale. Egli sospende, egli denuncia, egli poi è il mediatore fra il Governo e la Banca per tentare l'accordo, e se non si riesce ad ottenerlo, il Consiglio dei Ministri decide.

La Banca di Francia, diceva l'Ufficio Centrale, non ha censori, bensì il solo governatore imperiale con due vice governatori. È verissimo; sebbene anche in Francia i Commissari regi abbiano parte secondaria al riscontro.

Ma nella direzione della Banca di Francia vi ha una ingerenza assai maggiore del Governo che non sia nell'amministrazione della Banca italiana; perchè nel Consiglio di direzione della Banca francese, entrano nemmeno che tre ricevitori generali, i quali sono impiegati del Governo. Può dirsi quindi che invece di un censore solo con voto consultivo, ve ne ha tre con voto deliberativo. Avete inoltre udito dal Relatore dell'Ufficio Centrale che il Governo francese ha pur esso il diritto di sospendere certi provvedimenti, e di farli definitivamente rigiudicare dal Consiglio di Stato.

Dunque in Francia, quando uno dei tre ricevitori generali o altri chiama l'attenzione del Ministro sopra una deliberazione del Consiglio amministrativo, il Ministro ha dalla legge la facoltà di emendarla o di annullarla, quantunque avesse già nel Consiglio medesimo quattro suoi ufficiali, cioè il governatore e tre ricevitori generali.

Concedetemi che tre impiegati del Governo possano intervenire a nome del Ministro nel Consiglio superiore con voto deliberativo, e che il Ministro possa revocare le deliberazioni del Consiglio, ed io rinunzio volentieri alla mia proposta, quantunque il Consiglio superiore della Banca italiana sia più numeroso del Consiglio di amministrazione della Banca francese.

Gli esempi che si credeva di contrappormi, non valgono a rimuovermi dal convincimento che ho di essere la mia proposizione ragionevole e giusta.

Ma lasciamo gli argomenti generali o desunti dagli esempi. Esaminiamo gli statuti già votati, e vediamo se l'ufficio del censore sia, ovvero no, utile, ed anzi, come io credo, necessario.

Ufficio principalissimo del Consiglio superiore, siccome ho già rammentato poc'anzi, è la ripartizione dei fondi per ciascuna sede non solo, ma anche per ciascuna succursale. Intanto voi rammentate in qual modo è composto il Consiglio superiore.

Per dirla schiettamente, la maggioranza di questo Consiglio è un po' regolata dal caso. Avremo sotto sopra una ventina di consiglieri possibili, ma in realtà nove, o tutto al più dieci, cioè tanti quanti bastano a render valide le deliberazioni, saranno soltanto presenti il più delle volte; e questa decina sarà composta ordinariamente de' rappresentanti delle sedi più vicine. Talvolta avverrà che intervengono i rappresentanti di altre sedi i quali sposteranno la maggioranza. In tanta mobilità dei Consigli, in tanta incertezza di preponderanza di voti, può benissimo prevedersi, o Signori, che il Consiglio superiore anche involontariamente sia esposto a cadere in due vizi opposti. Sino a che saranno assidui soltanto i deputati di alcune sedi, è chiaro che queste saranno largamente trattate, perchè i bisogni loro saranno meglio rappresentati. Quando la maggioranza sarà spostata dall'intervento degli altri consiglieri, la ripartizione muterà repentinamente: ed allora non verrà forse un male maggiore, cioè l'incertezza del trattamento di ciascuna sede; la quale incertezza è più dannosa di quello che lo sia la stessa parzialità di distribuzione de' fondi, purchè costante.

In tal condizione di cose, quando il governatore che deve essere in ciò l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio, si accorgesse che le sue deliberazioni furono ripetutamente contrarie agli interessi generali e che i bisogni commerciali di certe parti d'Italia furono dimenticati o non curati, che volete voi che faccia? Denuncierà egli al Ministro il Consiglio di cui è presidente ed esecutore? La situazione sua è veramente falsa. Egli perderà ogni considerazione presso coloro che componendo il Consiglio superiore sono gli amministratori della Banca, se diventa il segreto denunciante delle loro deliberazioni, ch'egli d'altronde è tenuto ad eseguire. Ma voglio ammettere pure che il governatore si esponga a questo triste adempimento di uno de' suoi doveri: che farà il Ministro?

Prenderà una risoluzione che avrà tutte le apparenze dell'arbitrio contro le deliberazioni denunciate, ovvero la motiverà con la denuncia ricevuta dal governatore?

Nel primo caso si aprirebbe l'adito a grandi abusi, e nel secondo siate certi che il governatore non potrà più condurre l'amministrazione della Banca. Egli avrà contro di sé continuamente il mal umore del Consiglio, sicchè o l'uno o l'altro dovranno rassegnare l'ufficio.

Ma se invece le deliberazioni censurabili sono denunciate al Ministro da un terzo che ha lo speciale mandato di vigilare e riscontrare nello interesse pubblico i provvedimenti dell'amministrazione della Banca, il Ministero può in modo aperto adoprare primieramente l'autorità del suo consiglio, il quale sarà certamente accettato per far correggere le deliberazioni denunziategli; e non riuscendovi, potrà senza reticenze e senza ambagi esercitare la facoltà, che io vorrei che gli fosse conferita, di sospendere la esecuzione.

In un altro articolo degli statuti è detto che i dividendi (indico casi di natura diversa per non annoverarli tutti) si formano sottraendo dagli utili il valore de' recapiti non pagati a scadenza, per la somma che sarà fissata dal Consiglio superiore.

Supponendo che sia interesse degli azionisti, e che sia quindi interesse dello stesso governatore che è uno degli azionisti non ultimi della Banca, che appariscano larghi dividendi in un anno appunto in cui la Banca abbia perduto due o tre milioni per qualche fido fatto a banchieri che abbiano fallito (sono cose avvenute, e che possono ripetersi) ebbene, quando si deve stabilire il fondo da distribuire in quell'anno agli azionisti sotto forma di dividendo, il Consiglio superiore ed il governatore ai quali forse potrebbe imputarsi la colpa di quella perdita, saranno interessati a scemarla fittiziamente riducendo a piccol valore quello dei recapiti non soddisfatti, ed annoverando tra valori ancora esigibili una gran parte di titoli non riscossi. I dividendi saranno larghi ma puramente fittizii.

In questo caso non sarà certo il governatore che denuncierà al Governo quest'atto amministrativo interno! E se anche egli non fosse conivente, non potrebbe con convenienza denunziare un atto di simil natura.

Il censore regio per lo contrario potrebbe compiere il debito suo senza che altri potesse lamentarsene. Anzi la sola presenza del censore impedirebbe che simili atti si facessero, ed ove fossero fatti, il Governo potrebbe col suo intervento censorio emendarli o annullarli, senza rendere perciò impossibile l'andamento ulteriore dell'amministrazione, il quale richiede come principale sua condizione l'accordo tra il governatore ed il Consiglio.

Altrove avete dato alla Banca la facoltà di acquistare danaro, e verghe d'oro e d'argento all'estero per fornire le casse di riserva metallica: ed a tal proposito l'onorevole Relatore col solito suo accorgimento vi faceva, in uno de' suoi discorsi, notare che la Banca ha un mezzo d'ingrossare artificialmente con questi acquisti il fondo metallico, che moltiplicato per tre, è il limite della circolazione de' suoi biglietti.

Ma appunto per questo potrebbe essere in certi casi tentato il Consiglio superiore, tentato il governatore stesso a fare di simili acquisti oltre al bisogno. Perciocchè essendo la Banca unica la regolatrice dello sconto, ha buono in mano per far pagare le spese di

questo acquisto a coloro che hanno bisogno di scontare i loro recapiti. Alzando lo sconto coprirà le spese.

Questo è un cattivo servizio reso al commercio ed un buon servizio reso agli azionisti. Chi volete che lo denunzi?

Siate certi che non lo denunzierà il governatore.

Finalmente, Signori, per non moltiplicare all'infinito gli esempi, voi con questa legge avete già virtualmente dato alla Banca l'esercizio della zecca; ed in fatti sapete, come me, che in alcuni paesi è già effettuato quello che qui si promette di fare.

Ebbene! farete esercitare dalla Banca la zecca a Napoli, a Milano, a Torino, senza che alcuno possa, come dicesi, controllare ossia riscontrare le operazioni di questa appaltatrice della zecca. Se ve ne contentate, fatelo pure!

E quando poi la Banca avrà le tesorerie, e dico avrà, perchè quello che si prevede in una legge come possibile, s'intende, che sarà assai probabilmente fatto più tardi, voi avrete una tesoreria qual sarà la Banca, senza controllo, senza riscontro; mentre che oggi ogni tesoriere, anche regio, ha il suo controllore, il suo riscontro.

Non credo, ripeto, che sia conforme ai principii di qualunque amministrazione l'aver azione senza controllo. E posto pure che il governatore rappresentasse l'azione, son certo che consentaneamente ai buoni principii di amministrazione, il Senato vorrà all'azione del governatore aggiungere il controllo del censore.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Sono dolente non tanto di non poter essere d'accordo coll'onorevole mio amico, quanto di dover confessare di non aver potuto ben afferrare la forza dei suoi ragionamenti. Egli ha inteso certamente di fare la dimostrazione della necessità di una sorveglianza oltre quella del governatore; ebbene, a me è paruto che egli non facesse altro che una dimostrazione dell'insufficienza del governatore di nomina regia.

Avrei trovato naturale che quando si discusse l'articolo sul governatore di nomina regia, egli avesse messo innanzi tutte le osservazioni che fa adesso, dalle quali egli vuol trarre la conseguenza che l'autorità del governatore regio sia assolutamente insufficiente.

Ripeto, se qualche cosa mi pare d'aver chiaramente compreso, è questo, una implicita dimostrazione dell'insufficienza del governatore regio.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se questa dunque è la sua intenzione, sventuratamente è tardiva. Il Senato ha ritenuto la nomina del regio governatore, e credo che ha fatto benissimo. Aggiungo che la mia opinione era già antecedentemente espressa, in quanto che non solo aveva sostenuto la nomina del governatore regio, ma aveva anche detto che io non sapeva immaginare che due modi di ingerenza del Governo in una istituzione di questa specie: un modo diretto e un modo indiretto.

Il modo indiretto è quello dei Commissari regi e dei censori.

Il modo diretto, che diceva essere anche il più aperto, leale, franco, è quello della presenza di un governatore di nomina regia.

Adunque io aveva abbastanza espressa la mia opinione per poter adesso mettere in dubbio s'io abbia o non da aderire alla preposta dell'onorevole Scialoja.

Ma mi pare anche utile aggiungere un'altra osservazione, perchè sull'animo del Senatore Scialoja fece gran forza l'esempio delle due nazioni che egli ha citato. Quasi io sono tentato di credere che quella prova, che quell'esempio lo spinga più che altro ad inculcarci la accettazione della sua proposta.

Or quanto all'esempio, io rispondo con una sua osservazione, cioè che la nostra Banca ha sostanziale differenza rispetto a quelle altre, che il nostro organamento è assolutamente diverso da quelle.

Noi abbiamo fatto una novità la quale non è di lieve momento, cioè quella di dare alle località una certa rappresentanza, una certa ingerenza, la quale eccita talmente l'interesse della vigilanza locale, che supplisce per così dire a quello che possa per avventura mancare alla vigilanza del governatore.

Presso ciascuna sede e succursale noi abbiamo collocato un comitato di censura, il quale mentre ha per mandato di invigilare gli interessi degli azionisti, sarà naturalmente il riflesso dell'opinione pubblica, la quale in un regime di libertà basta essa sola ad aiutare potentemente l'opera del Governo. Tutte queste speciali circostanze che non si avverano sempre nelle istituzioni tolte ad esempio scema grandemente l'autorità delle fatte citazioni. L'esempio, dico, ha poca forza per noi, e per conseguenza abbiamo dovere di esaminare la questione secondo il nostro concetto.

Signori, io lascio ogni altra risposta ai ragionamenti del Senatore Scialoja: egli ha presentata la sua proposta all'Ufficio Centrale, questo l'ha esaminata, io mi rimetto a quello che il Relatore ne ha detto, mi pare d'aver inteso abbastanza qual sia l'avviso dell'Ufficio.

Per parte mia non potrei allontanarmene. Ho così preoccupato lo spirito dallo statuto presentato, che non saprei, per quanto sforzo voglia fare, combinare il suo concetto con quello delle nuove proposte, nè saprei vedere quali risultamenti possano venire dalle disposizioni novelle che si vorrebbero introdurre nello statuto.

Mi dispiace e mi rincresce di non essere d'accordo coll'onorevole Scialoja in questa sua proposta, ma io non potrei rispondere altrimenti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Avrà la parola dopo: il signor Relatore dell'Ufficio Centrale aveva annunciato che questa discussione si sarebbe portata dopo la discussione e votazione dell'articolo 66 dello statuto della Banca, ma poi ha cominciato a parlare il signor proponente

ed ha dato un ampio sviluppo alla sua proposta, ed il signor Ministro è anche intervenuto, per conseguenza io credo che adesso sia il caso di seguire questa discussione, e dopo che avrò data la parola al Senatore Scialoja, leggerò i 7 articoli presentati dal Senatore Scialoja stesso per vedere se sono dal Senato appoggiati.

Senatore Scialoja. Domando la parola fin d'ora perchè forse dispenserei il Senato dal più oltre occuparsi di questa proposta.

Presidente. Allora il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Il Signor Ministro ha ricordato che in un antecedente suo discorso disse che, secondo la sua maniera di vedere, egli contrapponeva il sistema del governatore regio a quello del censore, ed io rammenterò al Senato che sorsi immediatamente a contraddire a questa sua maniera di vedere, dimostrando con esempi che l'un sistema non escludeva l'altro. Io sperava che il signor Ministro rammentasse questo precedente e mi risparmiasse il rimprovero di venire improvvisamente a fare una proposta non annunciata a suo tempo.

Io sostengo che appunto perchè si è voluto il governatore regio, vi è più necessità del censore. In ciò sono in disaccordo col signor Ministro, e mi duole immensamente. Le cose da lui dette poc'anzi confermano questo disaccordo, avendo egli detto che persisteva a credere che desse a tutti sufficienti garanzie la organizzazione da lui ideata nel disegno di statuto in disamina, e della quale ha detto avere lo spirito molto preoccupato. Ora, siccome ad una persona come lui, che ha studiato profondamente la materia, non è tanto facile uscire dalle proprie preoccupazioni, così, non volendo io fare cosa contraria al suo assentimento, ritiro la mia proposta.

Presidente. La proposta dell'onorevole Senatore Scialoja essendo stata ritirata, passiamo immediatamente all'articolo 65, di cui do lettura.

« Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio 1863 verificati ai termini dei loro statuti, e danno i loro fondi di riserva alla nuova Banca.

» Il Governo ha facoltà di far verificare i conti finali delle due Banche prima che sieno definitivamente stabiliti i dividendi.

» Detti fondi, unitamente al prodotto dei premi ritirati dalla vendita di nuove azioni, formano il primo fondo della riserva della nuova Banca. »

Prego l'Ufficio Centrale a dirmi come abbia risoluto il dubbio che ieri si era mosso sulla prefissione della cifra del 1863, su cui l'Ufficio si era riservato di proporre una nuova redazione.

(Il Relatore si reca a conferire col Presidente.)

L'Ufficio Centrale mi ha favorito la variante da introdursi in luogo della cifra 1863, e così si direbbe:

« Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente

ai loro azionisti gli utili dell'esercizio precedente alla attivazione di questa legge. »

Se non c'è osservazione in contrario, porrò ai voti quest'articolo 65 nella conformità che ho letto.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Mi faccio lecito di fare all'onorevole Relatore una semplice osservazione, ed è che invece di dire di questa legge, sarebbe forse meglio dire di questi statuti, poichè ci occupiamo degli statuti della Banca e non della legge.

Senatore **Farina, Relatore**. È vero, si potrebbe dire della legge della Banca.

Presidente. Si direbbe dunque: della legge della fondazione della Banca d'Italia.

Senatore **Duchoqué**. Si potrebbe dire: della legge che approva i presenti statuti.

Senatore **Farina, Relatore**. Credo che sia lo stesso. L'articolo primo della legge della Banca dice: È approvato l'annesso statuto, ecc.

Senatore **Di Pollone**. Se si aggiungesse Banca d'Italia tutto sarebbe risolto.

Presidente. Veramente questo è il titolo preciso, perchè l'articolo primo del progetto di legge dice: « È approvato l'annesso statuto della Società anonima per una Banca nazionale col titolo di Banca d'Italia. »

Dunque sarebbe il caso di dire: « dell'esercizio precedente all'attuazione della legge sulla fondazione della Banca d'Italia. »

Chi approva l'art. 65 nell'a conformità che ho letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre firme.... »

Senatore **Scialoja**. Credo che prima di quest'articolo dev'esserne collocato un altro stato riservato.

Intenderà l'onorevole signor Presidente che un articolo, non so più quale, fu rimandato a questa discussione, e cadrebbe precisamente, mi pare, prima di quest'articolo speciale alla Banca toscana.

Presidente. Mi pare che ieri il signor Relatore avesse preso tempo appunto per esporre oggi qualche cosa relativamente a quest'articolo 66.

Senatore **Scialoja**. È l'art. 11 che dice così: « Sulla deliberazione dell'assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto. »

Senatore **Farina, Relatore**. È inteso che si doveva fare un'aggiunta a quest'articolo, ma per farla aspettare che fosse letto.

Presidente. Mi pareva ciò naturale; ma fui interrotto.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola sul collocamento...

Presidente. Scusi, permetta prima che io legga l'articolo, dopo farà le osservazioni che crederà.

« Art. 66. Nelle provincie toscane, invece delle tre

firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente statuto, e vi sarà conservato il *Castelleto*. »

» Dopo cinque anni queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siasi in quelle provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme. »

Senatore **Scialoja**. Io volevo far osservare che prima di questo articolo, che l'onorevole nostro Presidente ha letto, doveva esser collocato l'art. 11 riservato, il quale non può esser parte di questo.

Noi discutiamo sotto questo capo le disposizioni generali e transitorie. Evidentemente questa concernente la Banca toscana, è disposizione transitoria, e va perciò collocata prima di questa transitoria, l'analoga disposizione che sarebbe generale.

Ecco le ragioni per cui io diceva che prima dell'articolo 66, dovrebbe essere collocato l'articolo riservato.

Presidente. Abbiamo anticipato su quello che doveremo udire prima di tutto, cioè l'opinione dell'Ufficio Centrale.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina, Relatore**. Prego l'onorevole preopinante ad osservare che l'art. 11 è stato votato colla riserva di fare le opportune dichiarazioni in questo articolo.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'articolo 11 ministeriale, non dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Ecco la nota che mi sono presa io all'articolo 11, ministeriale:

Questo articolo andrà in discussione quando si tratterà delle disposizioni generali e transitorie.

Senatore **Farina, Relatore**. Va benissimo.

Ora si sarebbe inteso dopo la frase del primo paragrafo di questo articolo, d'inscrivere la frase seguente: « salvi gli attuali usi, diritti e privilegi di quella Banca verso i suoi debitori. »

Senatore **Scialoja**. Non è questo l'articolo riservato, è quello che parla delle due firme.

Presidente. Abbiamo la bontà di riportarsi all'articolo 11 ministeriale, il quale è in questi termini:

« Sulla deliberazione dell'assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con Regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto. »

Il progetto dell'Ufficio Centrale dice invece:

« La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non aver per fondamento un'operazione reale di commercio. »

Questo è stato votato, ma l'altro, il ministeriale, non lo fu, e si è rimandato invece all'epoca in cui si sarebbe parlato dell'art. 65.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Ho domandato la parola

solamente per chiarire questa specie di malinteso che mi pareva fosse tra l'Ufficio Centrale ed il Senatore Scialoja.

Le questioni sono due ben distinte: quella dell'articolo 66 che riguarda la Banca toscana, e sulla quale io aveva cominciato a parlare sino dall'art. 11, perchè allorquando non erano stabilite certe varianti all'articolo 66, che sono state introdotte ora, le due questioni potevano collegarsi; l'altra è relativa all'articolo 11, che rimane ora separata, perchè è una questione di massima generale, ma che non si toglie di mezzo col l'articolo 11.

Presidente. Del progetto ministeriale.

Senatore Cambray-Digny. Sono dunque due cose distinte che possono discutersi separatamente.

Senatore Farina, Relatore. I motivi per i quali l'Ufficio Centrale aveva proposta la soppressione dell'articolo 11 sono sviluppati nella relazione.

Prima di tutto si è creduto dover togliere questa facilitazione, perchè le assemblee generali tendono per lo più ad estendere la sfera delle operazioni della istituzione, specialmente quando nello statuto vi è una specie d'invito a chiedere questa autorizzazione. Questa autorizzazione, particolarmente nello stato del credito attuale in Italia, fu ravvisata piuttosto pericolosa nella generalità.

La discussione sull'ammissione delle cambiali a due firme è stata agitata lungamente in Francia. Ho riferito i motivi accennati dal Relatore presso quella Camera dei Deputati per escluderle, essi sono i seguenti:

« Ici encore on accuse la loi d'un excès de prudence. On demande que le papier à deux signatures puisse être admis à l'escompte. Après la signature de l'acheteur qui souscrit un effet et du vendeur qui l'endosse, la troisième signature est de complaisance ou achetée à un escompteur, elle est inutile, ou très dispendieuse. Pourquoi l'exiger? Deux signatures et la réalité de l'opération qui a été la cause de l'effet sont des garanties suffisantes; demander plus c'est livrer le petit commerce à l'exploitation des escompteurs, c'est le priver de la modération d'intérêts dont la Banque devrait le faire jouir. »

Fino qui sono le ragioni che si adducono per ammettere le cambiali a due firme allo sconto, ad esse si risponde:

« Mais il faut remarquer que le tarif de l'escompte est proportionné à la solidité du papier que la Banque reçoit. La garantie que nous supprimons sera remplacée par une prime d'assurance; au lieu de se faire à 4, l'escompte se fera à 3 1/2 ou à 5. »

» D'autre part les membres des comités d'escompte ne sont pas en rapport direct avec toutes les industries de la capitale, l'innovation ne servirait qu'aux maisons le plus connues. Ceux qui s'adressent aujourd'hui aux escompteurs en auraient encore besoin. Vous aurez les inconvénients, que vous présente l'état actuel des choses accru d'une inégalité dont on se plaindrait bientôt.

Si la Banque connaitrait très exactement la valeur de toutes les signatures qui lui sont présentées, celle de l'acheteur et du vendeur pourrait suffire; mais elle est souvent dans le doute, et une Banque de circulation ne peut pas avoir un portefeuille douteux: la troisième signature est nécessaire. »

A queste ragioni ne aggiungeva un'altra, nel rapporto alla Camera dei Pari, il dottissimo nostro concittadino, il compianto Pellegrino Rossi. Egli faceva il caso di fallimenti i quali rendessero insolubili i sottoscrittori delle cambiali state ammesse allo sconto, e calcolava che essendo ben difficile che una Banca abbia ammesso allo sconto cambiali di case che veramente non presentino nessuna solidità, a misura che si aumentano le sottoscrizioni, cresce la probabilità che sia essa interamente reintegrata nel suo fondo, malgrado il fallimento di tutti i sottoscrittori delle cambiali medesime.

Egli supponeva il caso che questi singoli sottoscrittori nel loro fallimento non potessero dare che il 33 od il 34 per cento, e quindi ne deduceva la conseguenza che se due soli di essi erano obbligati, prendendo da ognuno il 33 per cento, la Banca veniva a perdere il terzo; ma se erano 3, è evidente che essa sarebbe venuta ad essere completamente soddisfatta del suo credito.

Non si deve d'altronde mai perdere di vista, in questo genere d'affari, un punto principalissimo, che è quello accennato nel caso che ho letto or ora del signor Dufaure, che in ogni sconto che pratica uno stabilimento vi è, dirò così, un premio di assicurazione pel pericolo che corre lo stabilimento medesimo.

Se noi autorizziamo la Banca a scontare con due firme, avendo col conto che faceva Pellegrino Rossi già dimostrato che corre un pericolo che non corre con tre, è evidente che essa per compensarsi di questo pericolo, bisogna che metta un premio proporzionalmente maggiore di assicurazione pel pericolo che corre, dunque la conseguenza sarà, che tutto il commercio, anche il più solido, dovrà pagare qualche cosa di più, perchè sono ammessi degli effetti allo sconto a due firme invece che a tre.

Questa considerazione pareva all'Ufficio Centrale molto fondata, gli pareva anche fondato il pericolo che, lasciando la facoltà all'Assemblea generale di domandare di scontare a due firme, essa avrebbe presto deliberato di essere autorizzata a fare queste operazioni, perchè generalmente gli azionisti tendono ad impinguare il dividendo, e conseguentemente ad aumentare la sfera delle operazioni della Banca medesima.

Per conseguenza l'Ufficio opinò per la soppressione di questa facoltà, e fece presenti quali erano i motivi che ve lo indussero.

Il Senato nella sua saviezza deciderà se la trova opportuna, come fu trovata opportuna in Francia e nella massima parte degli statuti delle Banche del continente europeo.

Senatore Cataldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Il credito di cui è necessario che goda una Banca di circolazione rimarrebbe gravemente scosso e compromesso, qualora nel suo portafoglio la carta di prim'ordine e d'ineccepibile sicurezza non ne formasse la parte più importante.

Egli è per questo principio che nello statuto della Banca nazionale si è adottata la necessità di tre firme sulle cambiali da presentarsi allo sconto. Questa necessità fu pure presentemente riconosciuta dal Senato coll'approvazione dell'art. 10.

Posso anche assicurare il Senato che è appunto in grazia di questo sistema che la Banca nazionale in tante crisi commerciali andò esente da gravi perdite.

La domanda di chi opina per le due firme poteva bensì avere un qualche fondamento finchè non esistevano casse di sconto che anticipassero su due firme, ma dacchè oggi siffatte istituzioni esistono e vanno anzi moltiplicandosi, ogni motivo è cessato.

Pertanto dietro siffatte considerazioni aderirei volentieri alla proposta dell'Ufficio Centrale di sopprimere questo articolo che renderebbe possibile alla Banca di fare sconti sopra sole due firme, se non mi trattenesse il riflesso che in quest'articolo non si tratta che di mera facoltà e che certamente l'assemblea generale degli azionisti non devierà dal sistema seguito fin qui se non per motivi gravissimi.

Io non avrei quindi difficoltà di accettare l'articolo del progetto ministeriale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se si avesse a fare adesso la disputa, se convenga ammettere lo sconto a due firme, converrei francamente che il momento è inopportuno e che la questione non è matura, ma qui non intendo punto di mettermi a provare che la Banca debba fare lo sconto a due più che a tre firme, solo giovarmi avvertire che si tratta di una concessione di 39 anni, si tratta di costituire una Banca non perfettamente simile alle altre; si tratta di fare un'eccezione per alcune provincie che presentemente non fan parte del territorio ove opera la Banca, e le quali hanno già quest'abitudine, e ne sono contente. Il Senato comprende che io accenno alla Toscana ove la Banca opera a sole due firme con risultamenti i più vantaggiosi, e alla quale, come ebbe ad osservare uno dei nostri Colleghi, vorrebbe aggiungere la Romagna che in altri tempi vide funzionare molto bene il sistema delle due firme ed avrebbe quasi desiderato che si fosse ripigliato per quelle provincie.

Io credo quindi non sia inopportuna la riserva dell'art. 11, e senza entrare in altri argomenti mi restringo a pregare il Senato di voler considerare se sia bene in uno statuto organico che dovrà regolare per così lungo periodo le operazioni della Banca precludere la via a cotesto metodo che alcuni credono più conforme ai pro-

gressi del tempo, a tal che ci sia poi bisogno di una legge per autorizzarlo.

L'articolo che trovate nel progetto non dice altro che questo, cioè che laddove in qualunque tempo l'assemblea generale lo proponesse, ed il Governo sentito il Consiglio di Stato l'approvasse si potrebbe ammettere lo sconto a due firme anche in quelle provincie ove non vi sia. Adunque è una lontana riserva, è una semplice facoltà che si vuole lasciare, per non mettersi nella necessità di ricorrere ad una legge.

Bisogna quindi esaminare due cose.

È veramente pericoloso il dare questa facoltà all'assemblea generale?

Io sento la voce di persona molto autorevole in questa materia, l'onorevole Senatore Cataldi, il quale mi dice che non partecipa a questo timore, che non teme che l'assemblea generale abbia a correre con troppa leggerezza in un sistema pericoloso. Veramente pare anche a me che in una società di questa specie, composta per lo più di azionisti pratici della materia, il prendere delle precauzioni contro l'assemblea generale non sia perfettamente conveniente.

Ma la cosa è poi in sé stessa tanto pericolosa da doversi interamente allontanare la possibilità.

La questione delle due firme e tre firme è così vietata, così comune, che non credo di doverla svolgere ora; dirò soltanto che ho inteso da persone competenti e meglio pratiche di me in questa materia che, se non nelle condizioni presenti, in certe altre condizioni potrebbe riuscire facile e conveniente quello che in oggi non pare conveniente. L'esempio stesso della Toscana prova essere possibile che col tempo nascano certe condizioni di cose in cui quello che attualmente è difficile ed inopportuno diventi opportuno e di facile attuazione, tanto più se consideriamo che questo nostro organamento di Banche ha localizzata la gestione in quel senso che conoscete, e a differenza delle altre Banche non si serve di semplici mandatari, né di semplici procuratori i quali vadano a far essi per conto della Banca lo sconto, ma dei Consigli amministrativi nati da assemblee locali; sicchè sovra ciascuna parte del territorio si può profittare dei lumi e della conoscenza delle persone interessate, in mano alle quali il giudizio sulla solvibilità delle persone riesce molto più agevole, molto più preciso.

Io dirò adunque che la poca conoscenza delle persone e della posizione locale è realmente quella che fa tanto necessarie riguardo allo sconto le tre firme. L'ampiezza del territorio, sopra il quale si agisce, e la vastità del campo in cui si opera, rende impossibile giudicare molto facilmente della solvibilità delle persone. Ma questo stesso viene ad avere una risposta in quello che diceva: se col tempo si localizza molto la gestione e la vigilanza, potrà avverarsi quella facilità che oggi non si ha.

L'obbiezione che faceva l'onorevole Senatore Cataldi dicendo che bisogna lasciare agli altri istituti di cre-

dito la parte più larga delle operazioni, e che giova che una grande Banca si restringa il più possibile e si elevi in una sfera superiore, in maniera da lasciare largo campo d'azione ad altre istituzioni, questa obiezione ha molta forza: lo stesso ci sono ricorso in altra occasione quando ho voluto dire che certe operazioni non è necessario che andassero alla grande Banca, perchè possono compiersi da altre istituzioni minori.

Ma oserei osservare, che se questo argomento vale per tutte le altre operazioni di Banca, meno che per le altre vale per lo sconto.

Lo sconto è operazione così propria di una Banca di circolazione, è così esclusivamente di sua competenza, che tutto quello che condurrà col tempo una Banca di circolazione a limitare l'attività sua allo sconto preferibilmente ad ogni altra operazione, non mirerebbe che a ridurla più presto alla sua vera e propria missione. In una parola è desiderabile che le operazioni diverse che si fanno da una Banca di circolazione, oltre allo sconto scendano mano mano negli istituti minori. Quanto allo sconto non è mai troppo per una Banca di circolazione.

Prego il Senato di non credere che enunciando tale proposizione io abbia l'intenzione di fare una mozione, perchè si metta oggi in atto il sistema dello sconto a due firme, ma solo di riguardare la possibilità dell'avvenire, e di por mente alle agevolazioni che si vengono ad aprire col nuovo articolo e vedere se non sia utile non chiudere la porta, tanto più che abbiamo intorno molti che desidererebbero anche di più, e non sarebbe imprudente ammettere una speranza per l'avvenire circoscritta nei termini che risultano dalla proposta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Risponderò brevemente al signor Ministro.

È vero che in Toscana si ammettono le cambiali a due firme, ma lo prego di considerare che là ci è il Castelletto, e che questo costituisce una enorme diversità, perchè tutte le firme ammesse al Castelletto sono già firme solide, e non sono firme imparate per far figurare persone come capaci di pagare che probabilmente non sono tali.

Per conseguenza, pare a me che il lasciare questa libertà all'assemblea generale sia cosa altamente pericolosa.

Prego il Senato di avvertire che noi, all'articolo 51, abbiamo già ammesso che l'assemblea, quando si convoca la seconda volta, può deliberare in quel numero di azionisti che si troverà presente, e che di spesso queste assemblee non rappresentano forse la centesima parte della generalità degli azionisti.

D'altronde qui noi non dobbiamo solamente preoccuparci dell'interesse degli azionisti, ma altresì dell'interesse dello Stato: noi accordiamo un immenso credito a questa Banca ammettendo i suoi biglietti nelle casse pubbliche, dandole l'amministrazione delle zecche e dandole l'affidamento per le tesorerie: epperò dobbiamo

guardare se le sue operazioni sono abbastanza sicure e controllate.

L'affare dello sconto specialmente nelle località dove esistono pochi azionisti è operazione controllata assai poco dall'opinione pubblica.

Non si dice qui che col tempo non possono avverarsi circostanze per concedere questo, ma si ha una certa ripugnanza ad accordare di fare questo per semplice Decreto reale, e si desidererebbe che una questione di tanta importanza e che riflette in modo vitale il primo stabilimento di credito dello Stato, venisse sottoposta alla cognizione e deliberazione del Parlamento, in cui trovandosi anche un numero di persone pratiche delle località diverse possano fornir sulle medesime le nozioni opportune.

Questi, dico, furono i motivi che indussero l'Ufficio Centrale alla soppressione.

Ed io prego il Senato a por mente che abbiamo bensì in Italia Banche nelle quali si fanno sconti di cambiali a due firme; ma ivi è sempre la garanzia altresì del Castelletto, che nel rimanente d'Italia non esiste.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Il verbo di quest'articolo non consiste nel lasciare aperta la porta, come diceva il signor Ministro, mentre dobbiamo ritenere essere evidente che, quando l'adunanza generale della Banca chieda ed il Ministro venga a proporre al Parlamento un articolo di legge che deroghi all'articolo dello statuto che prescrive le tre firme, la porta potrà essere aperta con un articolo votato dal Parlamento; dunque il verbo di questo articolo sta in che si surroga all'azione del Parlamento l'azione del Governo: questo è il solo senso che ha l'articolo.

Ora prego il Senato di riflettere se a fronte di tutte le ragioni addotte dall'onorevole signor Relatore, a fronte delle eventualità che si possono presentare, sia prudente statuire una di quelle disposizioni che sono di tanta gravità, che possono agire immensamente sul credito della Banca.

Non dico altro per appoggiare il voto dell'Ufficio Centrale. Egli è certo che sopprimendo questo articolo si lascia aperta la porta e che si faccia un articolo di legge che deroghi a quello dello statuto che prescrive le tre firme.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Certamente nessuno negherà che la legge può modificare in alcuna parte lo statuto quando l'assemblea generale degli azionisti lo dimandi. Mi pare che in un articolo della legge che approva gli statuti sia ciò detto apertamente.

Ma il Ministero chiede che fin d'ora si stabilisca, che quando l'assemblea generale degli azionisti (e notino, Signori, l'assemblea generale degli azionisti e non una delle assemblee locali) abbia accolto la domanda che qualche sede possa farle, di ammettere recapiti a due

firme, come si fa presentemente in Toscana, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, possa approvare il voto dell'assemblea.

Veramente in simili casi e con tutte le guarentie indicate nell'articolo, credo che possa farsi a meno della speciale approvazione legislativa.

Quanto al merito di questa concessione delle due firme, voi avete udito le ragioni per le quali vi si opponeva un personaggio di grande autorità in fatto di cose economiche, l'illustre nostro concittadino P. Rossi. Queste ragioni sono state in succinto rammentate dall'onorevole Relatore.

Ragionando della Banca di Francia, il Rossi diceva: se voi permettete ch'essa accolga cambiali a due firme, la Banca di Francia che ha sede in una immensa città come Parigi, dove si concentrano gli interessi di tutta la Francia, non avendo cognazione diretta ed immediata di coloro i quali presentano le loro cambiali allo sconto, dovrebbe far pagare agli scontatori di cambiali a due firme un premio di assicurazione per le eventualità che potrà correre. Questo premio di assicurazione si traduce in un aumento d'interesse per lo sconto; ma la ragione dello sconto deve essere eguale per tutti i recapiti scontati presso la medesima Banca. Dunque quel premio sarà pagato anche dai commercianti di maggior grido, che possono presentare cambiali sottoscritte da tre firme, e che perciò avrebbero diritto di scontarle ad una più discreta ragione.

Quest'argomentazione del Rossi stava senza replica per la Banca di Francia e per Parigi. Ma quando io ho proposto il censore, mi si è in cento modi ricordato la speciale organizzazione della Banca nostra che presentemente si dimentica.

La Banca d'Italia, a differenza della Banca di Francia avrà nella capitale un Consiglio superiore, ma avrà tante sedi quante sono le città più importanti del commercio dell'Italia, e poi tante succursali quante sono le provincie. E presso ciascuna sede sarà un Consiglio nominato direttamente dagli azionisti raccolti in assemblee più o meno larghe, ma sempre abbastanza numerose.

Oltre di ciò gli azionisti scelti da queste assemblee per comporre i Consigli amministrativi che attendono allo sconto, debbono dimorare nella città dove è posta la sede.

Ora, se voi avete una sede, per esempio, a Bologna o a Bari, o in altra città piccola abbastanza perchè tutti i commercianti del luogo siano l'uno all'altro notissimi, io non comprendo perchè debba essere applicata quella dottrina esclusiva, che credo fondata quando si applica a Parigi od a Londra.

Il premio che il Rossi temeva che si pagasse dai commercianti meglio stabiliti in quelle grandi città, quando si ammettessero allo sconto cambiali con due firme, diventerebbe per l'opposto un peso gravissimo per i commercianti delle città di secondo ordine, quando indistintamente si richiedessero tre firme per i recapiti da

scontare in qualunque delle sedi della Banca. E per vero in una città secondaria la piccola cambiale di 10 o 20 mila lire potrà, quando è sottoscritta dal tale o tal altro commerciante del luogo, noto a coloro che lo ammettono allo sconto, essere tanto sicura quanto la cambiale di mezzo milione sottoscritta a Parigi da qualche sommità commerciale o finanziaria. Ora se voi in queste città non permettete che si possa accordare lo sconto a due firme, voi costringete quel commerciante, relativamente solido, ma per le condizioni del luogo poco importante rispetto ai maggiori commercianti delle grandi città, a ricorrere alla firma di un terzo, che esigerà da lui un premio di assicurazione, il quale sarà un'aggiunta allo sconto della Banca.

Rammento al Senato che il Parlamento Subalpino sulla proposizione dell'illustre conte Di Cavour, il fautore di libertà in materia commerciale, ma che certo non lo era in fatto di Banche, il Parlamento Subalpino sulla proposizione del conte Di Cavour, sancì gli statuti della Banca di Savoia, dove era ammesso lo sconto a due firme, appunto per le condizioni speciali di quella parte allora del territorio dello Stato.

Ora io penso che per lungo tempo ancora vi saranno alcune città italiane poste in condizioni non dissimili da quella di Chambéry e di Annecy; e perciò io credo che siccome il Parlamento Subalpino sulla proposizione del conte Di Cavour non trovò difficoltà a concedere lo sconto a due firme alla Banca di Savoia, così il Senato non voglia trovare difficoltà a concedere fin da oggi, che quando un'assemblea generale della Banca avrà deliberato che in questa o quella città d'Italia lo sconto a due firme si possa senza pericolo ammettere, ne faccia la proposta al Ministero, e che il Governo possa accettare questa proposizione e sancirla con Decreto reale dopo aver consultato il Consiglio di Stato.

Non pertanto a me sembra che questa facoltà possa più utilmente essere esercitata in modo ristretto per alcune città d'Italia e non in modo generale per tutte le città dove la Banca ha sedi; e perciò desidererei che questa clausola ristrettiva si esprimesse nell'articolo, il quale proporrei che fosse concepito così:

« La Banca potrà essere autorizzata con regio Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto nelle sedi e succursali che ne facciano dimanda accolta dall'assemblea generale. »

Così sarà più chiaramente espresso il pensiero che ho raccomandato al Senato.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Dirò pochissime cose in risposta all'onorevole proprocinante. Anzitutto dimostrerò al Senato come l'esempio da esso citato non abbia nulla a che fare col caso attuale.

In Savoia si è costituita una Banca locale con capitali proprii e tutti quelli che influivano sullo sconto avevan l'interesse proprio per movente a ben maneggiare ed a ben fare l'interesse della Banca, perchè par-

tecipavano nel capitale della Banca medesima. Ma nel caso nostro abbiamo visto nel corso di tutte queste discussioni che moltissime sedi hanno pochissimi azionisti e che il capitale che hanno nella Banca è piccolissimo, sicchè non possono avere tutto quell'interesse, a guardare per il sottile, agli sconti che si fanno; interesse che avrebbero se fosse loro proprio il capitale del quale dispongono.

Quanto alla Banca di Francia giova osservare che quando il Pellegrino Rossi diceva quello che riferii, quando il signor Dufaure faceva quel rapporto, già la Banca di Francia aveva anch'essa i suoi *comptoirs*, nei quali vi erano quelle condizioni a un dipresso che si verificano nelle nostre città secondarie; ma vi è di più, abbiamo senza cercare esempt stranieri, abbiamo un fatto deplorabilissimo nel nostro paese, ed è che i luoghi in cui sono state rovinosissime le operazioni della Banca sono le succursali, dove il commercio è meno sviluppato; il che mostra come la minore estensione delle città, rende più pericolose le operazioni, e come per conseguenza più estenderemo queste operazioni più crescerà il pericolo.

Del resto io non posso far a meno di insistere sulla distinzione che ho già fatto fra i luoghi ove esiste e dove non esiste il *Castelletto*; ove lo stesso è in uso questi pericoli non si corrono dall'istituzione, perchè la ci è un giudizio preventivo emesso dal centro dell'amministrazione della Banca, la quale sa (e si tiene cauta nel giudizio), sa a quanto ammonta il credito che si può fare a quelle determinate persone: conseguentemente ci è già una garanzia, che non abbiamo nello statuto attuale, nel quale tre persone giudicano della bontà delle firme e scontano secondo che loro pare e piace.

Per conseguenza la condizione è affatto diversa, ed io non posso dissimulare che reputerei pericoloso lo ammettere fin d'ora le cambiali a due firme allo sconto.

Del resto questo non è il punto della questione: il punto della questione è il seguente: Si deve lasciar facoltà al Governo di favorire la località A, la località B come starebbe nella redazione del nuovo emendamento del Senatore Scialoja; ovvero, quando ciò sia opportuno nell'interesse generale dello Stato, si deve deferire la decisione di questa importantissima questione al Parlamento?

Ecco a che si riduce la questione; essa sta fra l'autorità del Parlamento e l'autorità del Ministero; e siccome appunto nel Parlamento trovo meglio rappresentati tutti gl'interessi delle diverse località dello Stato e della generalità di esso, di quello che non lo possano essere nel gabinetto del Ministro, così io preferisco la decisione del Parlamento intero alla decisione pura e semplice del Ministro.

Per conseguenza io credo di dover persistere nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Scialoja.

Senatore **Farina, Relatore.** Dichiarando però che con ciò non si deroga per nulla a quanto riguarda la Banca toscana.

Presidente. Ben inteso.

Il Senatore Scialoja propone di redigere l'art. 11 del progetto ministeriale nella seguente conformità:

« La Banca potrà essere autorizzata con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto nelle sedi o succursali che ne facciano domanda accolta dall'assemblea generale. »

Comincio per interrogare il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Scialoja, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore **De Gori.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori.** Fortunatamente, come ha fatto notare l'onorevole Ministro, non vi è adesso questione sull'ammissione in genere dello sconto a due firme, anzichè a tre. Questa è una questione la quale rimane totalmente impregiudicata e intatta.

La questione è se dal momento nel quale la legge sarà promulgata fino al termine del privilegio della Banca ci possa essere modo, senza una legge discussa ed approvata dal Parlamento, di adottare per gli sconti un sistema differente da quello che in questo momento è stabilito come regola normale della Banca stessa. Questo è il preciso punto della questione.

L'onorevole Scialoja ha proposto un emendamento per il quale l'assemblea generale con apposita deliberazione, approvata con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, potrebbe essere autorizzata a riformare le norme generali dei suoi sconti in certe date località.

Io prego l'onorevole proponente a por mente alle disposizioni dell'articolo 51, il quale è stato già deliberato dal Senato. L'articolo 51 dispone che le assemblee generali sono valide coll'intervento di cento azionisti; ed ove la prima convocazione non abbia luogo, la seconda può effettuarsi qualunque sia il numero degli intervenuti. In questo caso una piccolissima minoranza della società potrebbe deliberare in cosa di tanto momento.

Io domando alla saviezza dell'onorevole proponente, se in tutti i casi non meritasse il suo emendamento una disposizione che stabilisse che in affatto tema l'assemblea generale dovesse deliberare con un numero proporzionale maggiore di voti favorevoli ed in un numero più grande d'intervenuti, ond'evitare il caso che in una seconda convocazione, riuscita vana la prima, una minoranza assai meschina di membri della società potesse deliberare sopra cosa la quale essenzialmente tocca le operazioni della società stessa.

Senatore **Scialoja.** Rammento all'onorevole Senatore **De Gori** che nelle assemblee generali non si può

discutere un argomento che non sia posto all'ordine del giorno.

Quando adunque vuoi proporre ad una assemblea un argomento di questa natura, cioè dell'accordare o non accordare ad una sede o ad una succursale la facoltà di far lo sconto a due firme, dovrà questo argomento essere messo all'ordine del giorno, il quale è pubblicato e comunicato ai soci.

In questo caso, Signori, quei soci che hanno interesse a discutere l'argomento si recheranno all'Assemblea generale, e quelli che non vogliono opporvisi, o che sono indifferenti, non vi interverranno.

Non trovo quindi sufficiente ragione per cui si debba in questo caso fare un'eccezione alla regola generale.

Tanto più, Signori, che l'Assemblea generale può in molti casi deliberare su materie assai più gravi, perchè si è detto in genere che può deliberare sulle modificazioni da apportare allo statuto; ed ognuno intende che vi possono essere modificazioni dello statuto che interessano gli azionisti anche più che non sia quella di cui discutiamo, e ciò non ostante, non si è preveduto alcun caso in cui le assemblee abbiano ad essere più numerose del solito; e non si è preveduto appunto perchè essendo tutti gli azionisti avvertiti delle materie che si hanno da discutere, ed essendo certi che non si possono discutere altre materie da quelle fuori che sono messe all'ordine del giorno, accadrà per queste assemblee quello che accade per le assemblee politiche; cioè che quando è all'ordine del giorno un argomento più importante, saranno più numerose, e meno quando si avranno a trattare materie di minore rilievo.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Le osservazioni che faceva l'onorevole De Gori mi pare che fossero intese a circondare di maggiori guarentigie questa facoltà, che secondo l'emendamento del Senatore Scialoja si darebbe alle assemblee generali.

Le opinioni possono essere diverse su questo rapporto, ma io concorro nel concetto di aumentare il più possibile tali guarentigie e domanderei all'onorevole Senatore Scialoja se accetterebbe un'aggiunta al suo emendamento, colla quale si dicesse, che, prima di essere chiamata a deliberare, l'Assemblea generale sopra la domanda della sede, debba intervenire una favorevole deliberazione del Consiglio superiore della Banca.

Presidente. Se intende di proporre qualche aggiunta abbia la bontà di formularla, e di trasmetterla al banco della presidenza.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non intendo qui di entrare nella discussione, se gli effetti che si presentano allo sconto debbano più opportunamente essere muniti di

due firme oppure di tre, intendo solo di dare alcune spiegazioni sovra un precedente che è stato indicato dall'onorevole Senatore Scialoja, sull'operato, cioè, del conte di Cavour relativamente alla Banca di Savoia.

Questa Banca non sorse addirittura come Banca di Savoia, ma fu un complemento, una regolarizzazione di un certo istituto, non so se possa meglio chiamarsi Banca o con altra denominazione, che esisteva in una cospicua città della Savoia, in Annecy, di una istituzione insomma, la quale non aveva un nome proprio, perchè faceva operazioni che nessun istituto di credito fa.

Siccome però l'utilità rispetto ai fabbricanti ed ai commercianti di Annecy era sentita e manifesta, nacque in allora il pensiero di farne una Banca pella Savoia intera.

Questa fu costituita in due sedi, una in Annecy e l'altra in Ciambéry, le sue operazioni per lunga pezza furono molto ristrette, perchè gli affari erano anche limitati: essa venne è vero autorizzata a scontare con solo due firme, ma è vero altresì che la Banca non scontava che gli effetti a due firme, la cui bontà era nel paese conosciuta e non presentavano dubbio.

Ma giova avvertire che siccome per ragione appunto di queste due firme, i suoi affari non potevano prendere un più largo sviluppo, allora essa stessa immaginò e formò un *comptoir d'escompte*, che aveva sede nella stessa località della Banca, la quale accettava gli effetti a due firme che non avrebbero potuto andare alla Banca e poi rivestendoli della propria firma li portava allo sconto della Banca; anzi prima di scontare questi effetti andava a chiedere alla Banca, se li avrebbe accettati, e se si diceva di sì in allora li accettava esso stesso e li scontava, altrimenti li ricusava.

Voglio dire con questo che gli effetti a due firme possono essere accettabili da certi istituti ed in certe condizioni, quando cioè si ha cognizione dell'individualità o della piena responsabilità delle due firme, e che non si corre pericolo alcuno; ma in una Banca, come quella di cui ci stiamo occupando, che abbraccia tutta la penisola italiana, sarebbe imprudente lo stabilire ciò come massima, e credo che ove non vi si precluda la via, quantomeno le cose dovrebbero essere poste in tali termini: ed anche nella stessa Toscana, tuttochè si mantenga tale sistema, si potrebbe stabilire un altro istituto di credito per lo sconto di quelli effetti e probabilmente la Banca non avrebbe più a scontare a due firme e così si stabilirà colà, come dappertutto che gli effetti a due firme, quando non presentino tutta quella responsabilità, non si scontrano.

Io credo dunque di somma necessità che si stabilisca una disposizione qualunque, la quale non lasci troppo facilmente la facoltà di passare dalle tre alle due firme.

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Scia-

loja, che come dissi comprende tutto l'art. 11 del progetto ministeriale. (V. sopra.)

Il Senatore Cambray-Digny trasone al banco della presidenza il seguente emendamento.

« La Banca potrà essere autorizzata con reale Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare sconti a due firme soltanto sulla domanda di una delle sedi appoggiate dal voto del Consiglio superiore ed approvata dall'assemblea generale degli azionisti. »

Senatore Scialoja. Io mi associo all'emendamento del Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Domando al Senato se l'emendamento che chiamerò Scialoja-Cambray-Digny è appoggiato.

Chi lo appoggia, eorga.

(Appoggiato.)

(In questo frattempo il Senatore Cambray-Digny si porta al banco della presidenza.)

Il signor Senatore proponente ha introdotto nel suo emendamento alcune varianti di semplice redazione.

Leggerò il testo modificato:

« La Banca potrà essere autorizzata con regio De-

creto, sentito il Consiglio di Stato, a fare sconti a due firme soltanto, nelle sedi che ne facciano domanda la quale sia appoggiata dal voto del Consiglio superiore ed approvata dall'assemblea generale degli azionisti. »

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Dopo la prova.)

La prova essendo dubbia si farà la controprova.

Quelli che non approvano quest'emendamento vogliono sorgere.

(Dopo la controprova.)

La controprova è del pari dubbia; quello che risultò di certo, è che non siamo più in numero.

Prego il Senato di avvertire che tocchiamo prossimamente alle vacanze della Pasqua, e che sarebbe necessario di prolungare un poco le sedute per poter terminare la discussione di questa legge.

Domani alle due precise sedute pubblica per la continuazione della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).